Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Sabato, 27 agosto 1932 - Anno X — Numero 198

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVERTENZA.

fine del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, pubblicato ... *ta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1932, dopo la clausola « Ordiniamo che il presente decreto ecc. » (pag. 3767 della detta *Gazzetta*) debbono intendersi aggiunte le parole: « Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X », quali risultano dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 giugno 1932, n. **1003**.
Disposizioni per le Opere universitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito, con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'art. 56 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2.

Il Comitato centrale è organo propulsore e coordinatore dell'attività delle Opere di assistenza universitarie.

Art. 3.

Il Comitato centrale:
a) promuove il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Università o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;
b) delibera circa l'erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo;
c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle città sedi di Università o Istituti di istruzione superiore;
d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della coltura e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;
e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.

Art. 4.

Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attività, si vale:
a) del provento del contributo di cui all'art. 54, terzultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227;
b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni;
c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista;
d) di altri eventuali proventi.

Art. 5.

I fondi di cui all'articolo precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della educazione nazionale.

Art. 6.

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto:
1° del Segretario del Partito Nazionale Fascista, con le funzioni di Vice presidente;
2° del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;
3° del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti;
4° di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal Comando generale della Milizia;
5° del direttore generale dell'Istruzione superiore;
6° di un rettore di Università e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per la educazione nazionale;
7° di due professori appartenenti ai ruoli delle Università e Istituti d'istruzione superiore, ugualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
8° di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni.
I componenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero della educazione nazionale.
Il Comitato è costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Comitato si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno nei mesi di gennaio e di luglio. Può essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta del Segretario del Partito, o di tre componenti del Comitato stesso.

Art. 8.

Il Presidente, d'accordo col Vice presidente, nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.

I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio, e possono essere confermati.

Art. 9.

Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.

Art. 10.

Nelle città che siano sede di più Università o di più Istituti superiori ovvero di Università ed Istituti superiori è costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Università regia o dal più anziano dei direttori di Istituti superiori regi, qualora nella sede non esista una Regia università.

Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fanno parte il segretario federale del Partito Nazionale Fascista o un suo delegato, un rappresentante di ciascuna delle Opere, un rappresentante della Milizia universitaria ed un rappresentante del Gruppo universitario fascista.

Art. 11.

Le funzioni dei membri del Comitato centrale e dei Comitati di cui all'art. 10 sono gratuite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1004**.
Numero dei membri della Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di S. Maria e S. Zenone in Cassano d'Adda.

N. 1004. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene stabilito in cinque il numero dei membri della Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di S. Maria e S. Zenone in Cassano d'Adda.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1005**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa — denominata Residenza di San Bartolomeo — della Compagnia di Gesù, sita in Modena.

N. 1005. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa — denominata Residenza di San Bartolomeo — sita in Modena, via Servi 11, della Compagnia di Gesù, ed è autorizzato il trasferimento alla Casa medesima degli immobili dei quali essa è in possesso da epoca anteriore al Concordato, intestati a Lina Rivasi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1006**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione del SS. Redentore, con sede in Roma.

N. 1006. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, via Merulana 27, della Congregazione del SS. Redentore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1007**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, con sede in Lucca.

N. 1007. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, con sede in Lucca, via Elisa nn. 4 e 6, ed è autorizzato il trasferimento, a favore della Congregazione anzidetta, degli immobili livellari di cui essa trovasi in possesso da tempo anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1008**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria Curata di S. Giovanni in Compito di Savignano di Romagna.

N. 1008. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione in parrocchia autonoma della Vicaria Curata di San Giovanni in Compito di Savignano di Romagna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1009**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Nardò.

N. 1009. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Nardò ed è autorizzato il trasferimento al Monastero stesso dello stabile di cui è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestato a Clarice Manieri-Elia, Angela Parisi e Maria Villani.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1010.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto « Sorelle della Sacra Famiglia », con Casa madre in Verona.

N. 1010. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto « Sorelle della Sacra Famiglia » con Casa madre in Verona (S. Giovanni in Valle), ed è autorizzato il trasferimento al detto Istituto dei beni, dei quali il medesimo è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati ad Emanuele Paganini.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1011.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Religiosa, denominata « Convitto Pontano », della Compagnia di Gesù, con sede in Napoli.

N. 1011. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è riconosciuta la personalità giuridica della Casa Religiosa denominata « Convitto Pontano », con sede in Napoli, alla Conocchia n. 132, della Compagnia di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1932.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, riguardante provvedimenti a favore delle industrie e dei commerci di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, che trasferisce alla Banca d'Italia, filiale di Fiume, l'amministrazione e la concessione di mutui a favore di ditte commerciali ed industriali fiumane;

Ritenuto che in base all'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge occorre stabilire le norme esecutive per l'attuazione del R. decreto-legge stesso;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1932 la Banca d'Italia, filiale di Fiume, assumerà l'amministrazione dei mutui concessi, ai sensi dell'art. 1 R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, dalla Cassa di risparmio di Fiume per conto dello Stato. Le consegne dei libri, rogiti, documenti, nonchè tutte le operazioni materiali di passaggio, dovranno essere espletate non oltre il 30 giugno 1932 e dovranno risultare da verbale in triplice esemplare di cui uno verrà rimesso al Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

Alle domande di nuovi mutui, da presentarsi alla filiale della Banca d'Italia, sarà provveduto: con le somme già recuperate, ma ancora non impiegate e con quelle che verranno recuperate sugli investimenti del fondo di 25.000.000 di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, nonchè con le quote capitale rimborsate sui mutui concessi dalla Cassa di risparmio di Fiume in virtù del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139.

Resta fermo il termine del 20 ottobre 1935 stabilito dall'art. 18 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349.

Art. 3.

La Commissione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge è autorizzata a valersi, ove lo riterrà opportuno, dell'opera dell'Ufficio tecnico di finanza di Trieste, o di periti di sua fiducia.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti fra i quali uno dei rappresentanti del Ministero delle finanze.

Copia delle deliberazioni prese dovrà essere rimessa al Ministero delle finanze - Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

L'interesse del 6 per cento corrisposto dai mutuatari verrà semestralmente attribuito per metà in aumento del fondo di riserva di cui al successivo art. 6 e per metà versato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale in conto entrate del tesoro.

Art. 5.

Le somme di cui al precedente art. 2 verranno dalla Banca d'Italia accreditate in apposito conto corrente, dal quale saranno fatti i prelevamenti occorrenti all'atto della concessione di nuovi mutui. Gli interessi relativi andranno in aumento del fondo di riserva.

Tale conto verrà chiuso, e l'eventuale somma residua passata al fondo di riserva, allorchè, scaduto il termine per la presentazione di nuove domande, siano state risolute quelle avanzate in tempo utile.

Art. 6.

Il fondo di riserva, già accantonato, a garanzia di eventuali perdite di gestione, presso la Cassa di risparmio di Fiume, giusta l'art. 12 del decreto Ministeriale 27 marzo 1928, n. 200951, verrà versato alla filiale della Banca d'Italia con identica destinazione.

Art. 7.

Per ciò che concerne la documentazione delle domande, le garanzie e le modalità tutte dei mutui, valgono le norme, in quanto non contrastanti col presente decreto, fissate dal decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349.

Art. 8.

I mutui già stipulati direttamente dalla Cassa di risparmio di Fiume, sono da considerare, a tutti gli effetti, alla stessa stregua di quelli stipulati dalla Banca d'Italia in rappresentanza del Ministro per le finanze.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1936 saranno versate allo Stato tutte le somme provenienti dai rimborsi sui mutui concessi sia dalla Banca d'Italia, sia dalla Cassa di risparmio di Fiume, previa detrazione delle percentuali da portarsi a riserva.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1932.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Buenaventura (Colombia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Buenaventura alla dipendenza della Regia legazione in Bogotà.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(6147)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società cooperativa agricola di Vita per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 17, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società agricola cooperativa di Vita (Trapani) fu autorizzata a compiere operazioni di credito di esercizio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge predetto nel territorio del Comune quale ente intermediario del Banco di Sicilia, con deliberazione del Banco stesso del 29 marzo 1929 ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta del Banco medesimo, contenuta nella lettera 20 luglio 1932, n. 10218, con la quale si rende noto che la predetta Società cooperativa non funziona più da tempo;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario già concessa alla Società cooperativa agricola di Vita, con deliberazione 29 marzo 1929 della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Roma, addì 19 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6139)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1932.

Autorizzazione alla « Banca cattolica del Veneto » di Vicenza a prendere il seguito degli affari dell'« Istituto carnico di credito » di Tolmezzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca cattolica del Veneto », con sede in Vicenza, è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Società anonima « Istituto carnico di credito » con sede in Tolmezzo.

Tutte le dipendenze dell'Istituto carnico di credito verranno chiuse, ad eccezione di quella di Villa Santina, della quale la Banca cattolica del Veneto è autorizzata a proseguire l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6145)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1932.

Approvazione di alcune tariffe presentate dalla Società anonima « Le Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Le Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, restando abrogata la tariffa 18 F attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima « Le Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Tariffa 17 C, relativa alla assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita o immediatamente, in caso di premorienza, nonchè di un capitale crescente dal quarto anno di assicurazione, pagabile sia in caso di vita che in caso di morte dell'assicurato, e di una rendita differita di tre annualità pagabili nel caso che l'assicurato, sia in vita all'epoca predetta.

b) Tariffa n. 25 C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza, nonchè di un capitale crescente dal secondo anno di assicurazione, pagabile sia in caso di vita che in caso di morte dell'assicurato;

c) Tariffa n. 18 - 10 per cento, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, combinata con un capitale addizionale pagabile una volta tanto nel caso di premorienza dell'assicurato, e con un'annualità temporanea, pagabile sempre in caso di premorienza dell'assicurato, dalla morte fino alla scadenza del contratto;

d) Tariffa n. 14 S, relativa all'assicurazione complementare, nei limiti dal 3 per cento al 15 per cento dell'assicurazione principale, a premio annuo, di un capitale pagabile una volta tanto nel caso che l'assicurato muoia prima dell'epoca prestabilita, nonchè di un'annualità temporanea, pagabile dalla morte dell'assicurato e fino alla scadenza del contratto.

Roma, addì 20 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6146)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 616 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Percovich Elvira ved. Vittoriano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Visto il proprio decreto n. 487/P del 29 settembre 1930 col quale veniva accordato al sig. Percovich Romano, fratello della richiedente, la riduzione del cognome in « Buranello »;

Decreta:

Alla signora Percovich Elvira ved. Vittoriano del fu Giuseppe e della fu Francesca Buranello, maestra elementare, nata a Pola il 4 maggio 1891 e residente a Dignano, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di « Buranello » (Buranello Elvira ved. Vittoriano).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4400)

N. 1931 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bonich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Ragusin e della fu Giovanna Zorovich, nata a Neresine l'8 giugno 1854 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4392)

N. 1500 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brainich » (Brainik) e « Vattovaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Brainich (Brainik) Carolina ved. di Giuseppe, figlio del fu Matteo Vattovaz e della fu Anna Vattovaz, nato a Cesari di Capodistria il 21 giugno 1886 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di leg-

ge, nella forma italiana di « Braini » e « Vattovani » (Braini ved. Carolina nata Mattovani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Feranzano: Rosalia, il 27 marzo 1911; Celestina, il 3 settembre 1912; Cesare, il 22 ottobre 1913, nonchè alla suocera Agnese Pobega fu Giuseppe e fu Maria Bartoch vedova di Giuseppe Brainich nata a Feranzano (Capodistria) il 21 aprile 1845.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4384)

N. 1859 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Boleich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Boleich Antonio, figlio del fu Antonio e di Antonia Bertoch, nato a Pobeghi (Capodistria) il 28 ottobre 1885 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolei ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Giacomin di Giuseppe e di Giovanna Valentich, nata a Pobeghi (Capodistria) l'11 gennaio 1886, ed ai figli nati a Pobeghi (Capodistria), Bruna, il 18 marzo 1919; Ubaldo, il 23 agosto 1923; Stelio, il 12 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4385)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del concorso bandito per il posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1932, registro n. 1, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 345) con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica in Roma;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1932 (registrato alla Corte dei conti il 16 stesso mese, registro n. 7, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 57, col quale veniva prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Ritenuta l'opportunità di revocare tale concorso;

Decreta:

Il concorso per titoli al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica in Roma, bandito col decreto Ministeriale 11 dicembre 1931 di cui alle premesse, è revocato.

Roma, addì 11 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 171.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	67.59
Francia (Franco)	76.45
Svizzera (Franco)	379.15
Albania (Franco)	375.12
Argentina (Peso oro)	
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	57.95
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.69
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.85
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	11.20
Spagna (Peseta)	156.87
Svezia (Corona)	3.47
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	72.975
Id. 3,50 % (1902)	62 —
Id. 5 % lordo	46.625
Consolidato 5 %	80.10
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	99.45
Id. id. Id. 1940	98.85
Id. id. Id. 1941	98.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	808451	Gay Maria fu Giovanni Michele, moglie di De Alexandris Alberto fu Pietro, domic. in Torino - ipotecata . . . . . . L.	196 —
Cons. 5 %	271478	Nota Giacomo-Guido fu Giovanni, domic. a Roma - ipotecata . »	75 —
3,50 %	811397	Gay Maria fu Giovanni Michele, vedova di De Alexandris Alberto fu Pietro, domic. a Torino - ipotecata . . . . »	24,50
Cons. 5 % 1861 convertito 3,50 %	489666	Solla Pietro di Francesco, domic. a Morcone (Benevento) - ipotecata . . . . »	112 —
3,50 %	557155	Banca Italiana di Cauzioni Società Anonima sedente in Roma - ipotecata . . . . »	84 —

Roma, 1° agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6092)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.